



patrimoniale in favore di [REDACTED] e [REDACTED], oltre interessi dalla sentenza al saldo; 2) €3.840,00 per ciascuna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di [REDACTED] e [REDACTED], oltre interessi dalla sentenza al saldo; condanna [REDACTED] a manlevare [REDACTED] delle somme suddette, con lo scoperto del 10% e con franchigia di € 250,00 a carico dell'assicurato; condanna [REDACTED] a rimborsare agli attori le spese e competenze di lite, quantificate in €800,00 per spese ed € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, C.A.P ed IV^A come per legge; pone le spese della consulenza tecnica, già liquidate in via provvisoria, a carico di [REDACTED]; compensa integralmente le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED].”

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] ha impugnato la prefata sentenza chiedendone la riforma parziale, segnatamente nella parte in cui il Giudicante di prima istanza, pur condannando l'Assicurazione convenuta a manlevare l'attore con riferimento alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, ha escluso dalle somme dovute in manleva quelle liquidate a titolo di rimborso della consulenza tecnica e quelle per spese e competenze di lite sostenute dalle parti vittoriose, ponendole a carico del [REDACTED] in proprio.

Con comparso di costituzione e risposta depositata il 22.04.2022 si è costituita in giudizio [REDACTED] istando per il rigetto dell'appello e chiedendo al Collegio adito di: *“rigettare l'appello poiché infondato in fatto e diritto riqualificando la soccombenza in proprio dell'appellante negli importi della liquidazione già stabilita dal Tribunale – stante la sua condotta processuale - in termini di spese e competenze legali del I grado, spese di CTU e di registrazione; gradatamente applicare nella liquidazione le franchigie e le limitazioni di polizza; con vittoria o compensazione delle spese del grado”*.

[REDACTED] si sono costituiti in giudizio adducendo la propria estraneità all'oggetto del contendere e chiedendo di essere estromessi e/o la conferma della statuizione impugnata, con vittoria di spese di lite.

All'udienza cartolare del 25.10.2023 per la rimessione della causa al collegio ex art.352 c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte sostitutive della comparizione all'udienza, la causa è stata riservata per la decisione collegiale, con assegnazione<sup>3</sup> dei termini ex art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'“*Errata applicazione dell'art. 4.2. delle condizioni contrattuali in relazione all'art. 1917 c.c.*”, nella parte in cui il Giudice di primo grado, in sentenza, afferma: *“Il sostanziale accoglimento della domanda attorea, determina l'addebito delle spese e delle competenze del giudizio in capo al convenuto [REDACTED], il quale ha deciso di avvalersi di proprio difensore, non essendo tenuta [REDACTED] a riconoscere le spese sostenute dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati.”*

Rileva l'appellante che la previsione di polizza della cui applicazione si tratta e che così recita *“[REDACTED] non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”* - si rifa al cd. patto di gestione della lite, che consiste in quella clausola presente nella maggior parte dei contratti di assicurazione della responsabilità civile che

consente di trasferire, dall'assicurato all'assicuratore, la gestione stragiudiziale e giudiziale di una vertenza riguardante il risarcimento del danno al terzo, così realizzando lo scopo di cui all'art. 1917 c.c., comma 3, ovvero di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza in giudizio.

E sostiene che, pertanto, il primo giudice abbia errato nell'estendere questa previsione alle spese ed alle competenze legali della controparte vittoriosa, dal cui pagamento il [REDACTED] avrebbe dovuto, invece, essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice sulla base delle previsioni di contratto, a prescindere dalle sue scelte processuali quale assicurato.

Il motivo è fondato.

La censura dell'appellante, pienamente condivisibile, riguarda l'errata applicazione della clausola di cui all'art. 4.2. delle condizioni contrattuali in relazione all'art. 1917 c.c. alle spese di soccombenza, che rientrano, invece, tra le possibili conseguenze del fatto illecito dalle quali l'assicurato ha senz'altro diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice nei limiti del massimale pattuito.

L'esclusione, da parte del primo giudice, delle suddette spese dall'obbligo di manleva in capo all'assicuratore costituisce una violazione dell'art. 1917 c.c., in quanto disattende il principio generale che stabilisce che la copertura assicurativa sia estesa a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo in conseguenza del fatto accaduto nel periodo di vigenza della stessa., e pertanto anche alle spese di lite della controparte vittoriosa nel giudizio, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoria. Il tutto quale naturale effetto dell'operatività del contratto di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1374 c.c., il quale, si ricorda, stabilisce che *"il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità."*

L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale, rappresentando, le spese di soccombenza, una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato che pertanto ha diritto a ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale (Cass. 18076 del 31.08.2020).

Lo stesso dicasi quanto alle spese di CTU. La giurisprudenza di legittimità qualifica la CTU come atto reso nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti, con spese suscettibili di regolazione ex artt. 91-92 c.p.c. . Tuttavia, se le spese di CTU siano state poste in sentenza a carico dell'assicurato perché soccombente, esse si traducono in spese di soccombenza nel rapporto esterno e, in quanto tali, sono indennizzabili dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 co. 1, c.c., entro il massimale (da ultimo, Cass. civ. ordinanza n. 16074 del 7 giugno 2023).

La sentenza di primo grado va, pertanto, riformata con la condanna di [REDACTED] a tenere indenne [REDACTED] dalle spese di soccombenza, ivi comprese quelle di CTU, già anticipate, in attuazione dei principi di diritto sopra richiamati.

Quanto al rilievo da parte degli appellati [REDACTED] del difetto della propria legittimazione passiva nella presente fase d'impugnazione con conseguente formulazione di richiesta di estromissione si tratta di rilievo e di richiesta infondata. In virtù del litisconsorzio processuale sussistente anche rispetto a loro, correttamente l'appellante ha proceduto alla notifica dell'impugnazione anche nei loro confronti.

Le spese sono un capo dipendente rispetto alla soccombenza e la loro regolazione coinvolge tutte le parti presenti in primo grado. L'eccezione spiegata, pertanto, deve essere respinta.

Piuttosto, in mancanza di un interesse a veder riformata (o meno) la statuizione impugnata, gli appellati della cui posizione si tratta ben avrebbero potuto astenersi dal costituirsi nella presente fase. Sicchè le spese della loro costituzione in appello vanno dichiarate inipetibili.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in ragione del carattere accessorio delle spese di lite della controparte vittoriosa nel giudizio, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoria, la Corte ritiene dunque la fondatezza dell'appello, con conseguente riforma parziale della pronuncia impugnata con riguardo alle sole spese di lite. Non è, infatti, in discussione l'attribuzione di responsabilità per l'evento occorso a [REDACTED], né sono richiesti ulteriori accertamenti diversi dalla individuazione dell'ammontare delle spese processuali già liquidate in primo grado a carico dell'odierno ricorrente, pari ad euro [REDACTED] a titolo di spese legali ed euro [REDACTED] per competenze di CTU.

In questi termini va disposta la condanna di [REDACTED] alla rifusione al [REDACTED] delle spese del giudizio come sopra liquidate, oltre alle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], nonché di [REDACTED], avverso la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Lecce in data 08.10.2021, così provvede:

1. accoglie l'appello proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata nei capi relativi alle spese tra assicurato e assicurazione;
2. dichiara che [REDACTED] è tenuta a manlevare integralmente l'appellante [REDACTED] dalle spese di soccombenza del giudizio di primo grado dovute alla controparte, ivi comprese le spese di CTU poste a suo carico e già anticipate, entro i limiti del massimale di polizza ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c.; restano estranei alla manleva lo scoperto e la franchigia riferiti alla sola sorte capitale come da polizza;
3. per l'effetto, condanna [REDACTED] a restituire a [REDACTED] le somme già versate a titolo di spese di soccombenza in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € [REDACTED] (spese e competenze legali), oltre alla restituzione delle spese di

CTU effettivamente anticipate, pari ad € [REDACTED] oltre interessi legali dalle date dei rispettivi esborsi al saldo

4. condanna [REDACTED] a rifondere all'appellante le spese del presente grado, che liquida in € [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfetario, CAP e IVA come per legge;
5. Nulla per le spese in favore degli altri appellati.

Così deciso in Lecce, il 18.02.2026

*Il Consigliere rel.*  
*dr.ssa Patrizia Evangelista*

*Il Presidente*  
*dr. Maurizio Petrelli*